

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE  
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

97.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUIDO BERNARDI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<b>MANNINO CALOGERO, Ministro della marina mercantile</b> . . . . .	1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1185, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1212, 1213, 1214, 1218
Disposizioni per la difesa del mare ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2313);		<b>PANI MARIO</b> . . . . .	1177, 1180, 1188, 1189, 1190, 1198, 1203, 1204, 1212, 1214
<b>LUCCHESI</b> ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento (911) . . . . .	1174	<b>REINA GIUSEPPE</b> . . . . .	1217
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	1174, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1182, 1186, 1187, 1189, 1191, 1198, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1212, 1213, 1214, 1219	<b>TOMBESI GIORGIO</b> . . . . .	1180, 1216
<b>BAGHINO FRANCESCO GIULIO</b> . . . . .	1186, 1187, 1189	<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
<b>BENCO GRUBER AURELIA</b> . . . . .	1206, 1215	Senatori Gusso ed altri: Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo ( <i>Approvata dalla VIII Commissione del Senato</i> ) (3264) . . . . .	1219
<b>Bocchi Fausto</b> . . . . .	1177, 1188, 1189, 1191, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1215	<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	1219, 1221
<b>CASALINO GIORGIO</b> . . . . .	1176, 1179, 1180, 1182, 1184, 1185, 1186, 1213	<b>BAGHINO FRANCESCO GIULIO</b> . . . . .	1221
<b>COMINATO LUCIA</b> . . . . .	1214	<b>BENCO GRUBER AURELIA</b> . . . . .	1220
<b>FEDERICO CAMILLO</b> . . . . .	1189, 1218	<b>FEDERICO CAMILLO</b> . . . . .	1221
<b>LUCCHESI GIUSEPPE, Relatore</b> . . . . .	1174, 1176, 1178, 1179, 1185, 1190, 1198, 1203, 1204, 1207, 1208, 1209, 1212, 1219	<b>GRIPPO UGO, Relatore</b> . . . . .	1219
		<b>REINA GIUSEPPE</b> . . . . .	1221
		<b>TAMBURINI ROLANDO</b> . . . . .	1220
		<b>Votazioni segrete:</b>	
		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	1222

**La seduta comincia alle 9,40.**

VILLER MANFREDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Disposizioni per la difesa del mare (Approvato dal Senato) (2313); Lucchesi ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento (911).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni per la difesa del mare » approvato dal Senato, e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lucchesi ed altri: « Norme per la tutela dell'ambiente marino dall'inquinamento ».

Ricordo alla Commissione che nella scorsa seduta abbiamo votato fino all'articolo 24 ed abbiamo accantonato gli articoli 1, 2 e 17. Rammento infine che per quanto riguarda gli articoli 7, 8 e 11, la Commissione dovrà ripetere le votazioni in quanto i pareri delle Commissioni I e V non sono ancora pervenuti; dobbiamo perciò considerare le votazioni fatte come votazioni di principio.

Per quanto concerne invece il conflitto di competenza sorto con la IX Commissione, esso si è risolto positivamente in una riunione tenutasi tra i due Uffici di Presidenza; comunque sul parere espresso da questa Commissione interverrà in seguito il relatore per esprimere il suo giudizio.

Passiamo ora all'esame degli articoli successivi.

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti delle acque territoriali

superficiali e profonde e dai tratti di costa ad essi prospicienti, che presentano un rilevante interesse generale o speciale per caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica culturale, economica ed educativa che rivestono.

Una riserva marina può comprendere un tratto di territorio oltre la fascia costiera demaniale, quando esso si ponga come elemento rilevante per la salvaguardia dei processi biologici e delle risorse naturali dell'ambiente marino e comunque come parte integrante dell'ecosistema oggetto di tutela.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 25 con il seguente:*

« Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marina e costiera e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono ».

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 della presente legge, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni ed i Comuni territorialmente interessati.

Ai fini della proposta di cui al comma precedente la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali sia opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

- a) la situazione naturale dei luoghi;
- b) i fini scientifici, culturali, economici ed educativi cui va coordinata la protezione dell'area;
- c) i programmi di studio e di ricerca da realizzarsi;
- d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;
- e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero, nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;
- f) i vincoli e le misure di protezione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalità della riserva marina.

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti si avvale, ai fini del suddetto accertamento dell'Istituto per la pesca, previsto dalla legge . . . . .

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino nonché da tre esperti nella stessa materia.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 26 con il seguente:*

« Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente articolo 1 e in conformità degli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del ministro della marina

mercantile, su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale — sezione protezione dell'ambiente marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.

Ai fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

- a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;
- b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi ed economici cui va coordinata la protezione dell'area;
- c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché di valorizzazione della area;
- d) i riflessi della protezione dei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;
- e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;
- f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalità della riserva marina.

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi ai fini dell'accertamento di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle as-

sociazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di ricerca scientifica di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, designati dal consiglio medesimo ».

GIORGIO CASALINO. Prima di passare alla votazione di questo emendamento del Governo, vorrei che si valutassero bene alcune considerazioni: infatti durante la recente Conferenza nazionale del mare sono stati ampiamente discussi gli aspetti scientifici ed economici di questo tipo di problematica, con particolare riguardo ai « noduli polimetallici ». Non vorrei che la fretta di far passare questo provvedimento, ci portasse successivamente a rammancarci per non aver apportato alcune modifiche. Noi abbiamo fatto tesoro delle interessanti discussioni che si sono tenute nel corso della già citata Conferenza per cui propongo di aggiungere al comma b) le seguenti parole: « risorse minerarie sottomarine ». Qualche tempo fa si pensava che i noduli polimetallici fossero presenti solo nell'Atlantico, mentre ora si sa che essi sono presenti anche nel Mediterraneo e persino nell'Adriatico. Pertanto non credo che si possa trascurare questo importante aspetto, se vogliamo che questa sia una legge onnicomprensiva.

Temo che questa legge tra un anno potrebbe già essere superata: dobbiamo cercare di fare un provvedimento che possa essere valido per il futuro.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. L'onorevole Casalino ripropone in ogni occasione opportuna un tema su cui ho già espresso la mia opinione: condivido le preoccupazioni che ispirano il collega Casalino e cioè quelle di estendere la disciplina dei beni archeologici all'interno del corpo di queste norme. L'unico limite che abbiamo di fronte è quello che deriva dal fatto che si potrebbe varcare la soglia delle competenze concorrenti delle altre Commissioni. Mi riferisco in particolare alle Commis-

sioni I, II e IX, anche perché i beni archeologici sono di specifica competenza del ministero dei beni culturali. Ciò ha suggerito l'opportunità di evitare possibili ragioni di conflitto lasciando a tale ministero il compito di salvaguardare e tutelare i beni archeologici ovunque essi siano situati.

D'altra parte l'articolo 26 nella nuova formulazione che riguarda l'istituzione delle riserve marine, al comma b), indica genericamente i « fini scientifici, ecologici e culturali ». A questo punto sarei anche favorevole alla richiesta dell'onorevole Casalino nel senso di indicare specificamente i beni archeologici. Ciò potrebbe essere inserito con un subemendamento. Le risorse minerarie, invece, sono già regolate dalla legge mineraria. Pertanto non ho nulla in contrario.

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Il relatore non ha difficoltà ad accettare la richiesta fatta dal collega Casalino, se egli ritiene di dover insistere nella sua proposta di un subemendamento.

GIORGIO CASALINO. Insisto per quanto riguarda i « noduli polimetallici ».

PRESIDENTE. Allora alla lettera b) si aggiunga la parola « minerali ».

Pongo in votazione il subemendamento dell'onorevole Giorgio Casalino.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 26, così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura.

#### ART. 27.

Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

In particolare possono essere vietate o limitate:

a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;

b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

c) la pesca sia professionale sia sportiva con qualunque mezzo esercitata;

d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente le caratteristiche dell'ambiente marino;

f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;

b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;

c) i programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'ambito dell'area;

d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

Nella ipotesi di cui al secondo comma del precedente articolo 25, il decreto di costituzione è adottato previa intesa con la regione interessata.

Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.

Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che per le relative attività di vigilanza, si avvale delle capitanerie di porto.

In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) gli eventuali programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva.

MARIO PANI. Proponiamo, con un subemendamento, di sopprimere la parola « eventuali ».

PRESIDENTE. Onorevole Bocchi, questa è una sua proposta formale di subemendamento all'emendamento governativo?

FAUSTO BOCCHI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione il subemendamento Bocchi all'emendamento presentato dal Governo all'articolo 27, tendente alla soppressione delle parole « gli eventuali ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo alla lettera c).

*(È approvato).*

## VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

Gli onorevoli Pernice, Bocchi e Tamberini hanno presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 27, dopo il punto d) del terzo comma, aggiungere:* Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Sono favorevole.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pernice ed altri, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

ART. 28.

In attuazione dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse e assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 32 e il servizio di protezione dell'ambiente marino e di vigilanza costiera di cui al precedente articolo 2.

Per la gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti capitanerie di porto.

Presso ogni capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, no-

minata con decreto del ministro della marina mercantile e composta da:

a) il comandante di porto che la presiede;

b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;

c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;

d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla Camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini insista la riserva;

e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva.

La Commissione ha il compito di affiancare la capitaneria nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

In particolare, la commissione formula, entro sei mesi dal suo insediamento, la proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione.

Il regolamento viene approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, previo parere della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 28:

*Sostituire l'articolo 28 con il seguente:*

In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 della presente legge, il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 32.

Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale

si avvale delle competenti capitanerie di porto.

Presso ogni capitaneria competente è istituita una commissione di riserva nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:

a) il comandante di porto che la presiede;

b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;

c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;

d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla Camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;

e) due esperti designati dal ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;

f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designata dalle associazioni medesime.

Con apposita convenzione da stipularsi da parte del ministro della marina mercantile la gestione della riserva può essere delegata a enti pubblici anche territoriali, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute, cooperative e consorzi di pescatori.

La Commissione affianca la capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

In particolare la Commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione formulata dalla capitaneria o dall'ente delegato.

Il regolamento viene approvato con decreto del ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

L'onorevole Casalino ha presentato il seguente subemendamento:

*Alla terza riga, dopo la parola: protezione, aggiungere la parola: conoscenza.*

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Onorevole Casalino, la ricerca implica di per sé la conoscenza: non bisognerà mica ricorrere ad un professore di semiologia...

GIORGIO CASALINO. Ma la conoscenza è a monte!

Comunque, dichiaro di non insistere su questo mio subemendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalino ha presentato altresì il seguente subemendamento all'emendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo 28:

*Dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

g) un rappresentante del provveditorato agli studi;

h) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Riconosco il senso della previsione di un rappresentante dei beni culturali, perché si integrerebbe la rappresentanza delle sovrintendenze. Non bisogna però dimenticare che in alcune regioni queste competenze del Ministero per i beni culturali ed ambientali sono state trasferite alle regioni stesse: in pratica, le sovrintendenze sono regionali.

Per quanto riguarda la rappresentanza del provveditorato agli studi, ho dubbi sull'utilità che potrà derivarne.

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Mentre trovo chiaro il sistema di designazione del rappresentante della pubblica istruzione, non altrettanto posso dire per l'altra rappresentanza.

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

GIORGIO CASALINO. La nomina è operata dal ministro competente.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Propongo di introdurre la dizione di rappresentante dell'amministrazione dei beni culturali, trattandosi per alcune regioni di una loro potestà primaria.

MARIO PANI. In Sardegna, una simile normativa ancora non è attuata ed anche per questo il Governo è inadempiente!

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Casalino di cui ho dato lettura, con la modifica formale proposta dal ministro.

(È approvato).

GIORGIO TOMBESI. In relazione alla possibilità, che viene introdotta, di gestione di riserve da parte di enti ed associazioni, desidero far presente che a Trieste la gestione funziona molto bene e mobilita un volontariato con l'apporto di conoscenze specifiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 28 nel testo proposto dal Governo, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 28-bis.

« Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la sezione del consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative alla tutela e protezione dell'ambiente marino.

La sezione è composta da 15 membri scelti fra persone di particolare qualificazione e competenza nella materia della tutela e protezione dell'ambiente marino di cui:

a) cinque in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, dei beni

culturali ed ambientali, dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo, della ricerca scientifica, designati dai rispettivi Ministeri;

b) due in rappresentanza delle regioni designati dalla commissione di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) due in rappresentanza dei comuni rivieraschi, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentativi in campo nazionale;

d) due in rappresentanza degli enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente maggiormente rappresentative in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

e) due docenti di discipline attinenti la tutela dell'ambiente marino scelti dal Presidente del Consiglio.

In caso di mancata designazione di membri entro un mese dalla richiesta il Consiglio nazionale è convocato e delibera con i membri già designati purché di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

La sezione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. Dura in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

La sezione è presieduta dal ministro della marina mercantile o da un suo delegato ».

Pongo in votazione l'articolo 28-bis presentato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione

della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5.000.000.

La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.

Il violatore è tenuto altresì alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo 29-bis:

ART. 29-bis.

Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma del precedente articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

- 1) Golfo di Portofino;
- 2) Cinque Terre;
- 3) Secche della Meloria;
- 4) Arcipelago Toscano;
- 5) Isole Pontine;
- 6) Isola di Ustica;
- 7) Isole Eolie;
- 8) Isole Egadi;
- 9) Isole Ciclopi;
- 10) Porto Cesareo;
- 11) Torre Guaceto;
- 12) Isole Tremiti;
- 13) Golfo di Trieste;
- 14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
- 15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
- 16) Capo Caccia, Isola Piana;
- 17) Isole Pelagie;
- 18) Punta Campanella;

19) Capò Rizzuto;

20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 della presente legge è autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa al 1982 è determinata in lire 500 milioni.

All'onere di lire 500 milioni derivanti dall'applicazione degli articoli 26 e 28 nell'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere gli ultimi due commi.*

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 31:

#### TITOLO VI

### ADEGUAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA MARINA MERCANTILE

#### ART. 31.

In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, nonché all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del mare territoriale secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice della navigazione, ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalità ed efficienza agli uffici ad esse preposti.

A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

GIORGIO CASALINO. Chiederei che la discussione di questo articolo sia abbinata a quella sull'articolo 17, perché occorre vedere cosa si sta facendo su questo tema a livello internazionale.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. È una materia che certamente va regolata mediante convenzioni internazionali, ma finora in sede internazionale non si è raggiunto alcun risultato. Quando sarà approvata la convenzione internazionale, il Parlamento potrà ratificarla, ed in quel momento essa si trasferisce nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 31.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 32:

#### ART. 32.

Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare.

Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del ministro della marina mercantile, nonché di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.

Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui al precedente articolo 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette dipendenze dei Capi compartimento.

L'Ispettorato è articolato in due divisioni; ad esso è preposto un dirigente superiore dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile, alle due divisioni sono preposti primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella « B » allegata alla presente legge: inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono incrementati di 14 unità nell'VIII livello delle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 58 unità nel VII livello, 42 unità nel VI livello, 25 unità nel V livello, 296 unità nel IV livello, 89 unità nel III livello e 66 unità nel II livello.

I profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

in tale sede si terrà conto anche delle necessità di formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonché di copertura delle sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro della marina mercantile provvederà, con proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le norme regolamentari per il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo altresì, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione medesima, le piante organiche dei suddetti uffici.

Alla copertura dei nuovi posti si provvederà con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al quarto comma, sostituire le parole « un dirigente superiore », con le parole: « un dirigente generale ».*

*Dopo il quinto comma, aggiungere:*

« Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della protezione civile ».

*Dopo il sesto comma aggiungere il seguente:*

« L'aumento di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al quarto comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al quinto comma:

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al sesto comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 33 e 34 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 33.

Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro « B » annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, è sostituito dal ruolo organico di cui all'annesso quadro (allegato « C »).

La nomina in prova alla qualifica di ispettore, della VII qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312; del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di laurea in ingegneria navale o meccanica.

La nomina in prova alla qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente primo comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che in aggiunta ai requisiti previsti dal primo comma, abbiano svolto attività professionale per un periodo di almeno due anni.

## VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

Le categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio sono stabiliti nel bando di concorso.

*(È approvato).*

## ART. 34.

È istituito il ruolo tecnico della carriera di concetto con la consistenza organica di cui all'annesso quadro « C ».

La nomina in prova alla qualifica di perito della VI qualifica funzionale, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di diploma di Istituto tecnico nautico, di Istituto tecnico industriale, di Istituto tecnico per geometri, di Liceo scientifico o di diplomi equipollenti.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 35:

## ART. 35.

In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la consistenza organica del personale militare delle Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge, è aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto, e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.

Per realizzare tale incremento:

il quadro XI ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato « D »);

i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dal-

l'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di 2 unità e di 20 unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto;

fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI annesso alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni;

il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI annesso alla presente legge;

il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è aumentato di 234 unità; l'aumento è riservato ai sottufficiali dei predetti gradi appartenenti alla categoria nocchieri di porto.

L'onorevole Casalino ha presentato il seguente emendamento:

*Al quinto rigo elevare il numero da « 102 » a « 200 » e i sottufficiali aumentati da « 234 » a « 500 ».*

GIORGIO CASALINO. Ricordo che in sede di bilancio abbiamo ricevuto un'istanza da parte del personale delle capitanerie di porto militari e civili, i quali sollecitavano un aumento degli organici, proprio in relazione alle accresciute competenze attribuite alle capitanerie di porto. Inoltre, si chiedeva che il Parlamento prendesse in considerazione l'elaborazione di un piano decennale per l'adeguamento

del personale delle varie capitanerie, da scaglionare nel tempo.

Il gruppo comunista aveva presentato nell'autunno del 1979 una risoluzione per adeguare le strutture delle capitanerie di porto alle nuove esigenze. Sappiamo infatti che molte delle carenze che si registrano, anche per quanto riguarda il carico e lo sbarco delle merci, sono dovute all'insufficienza del personale a disposizione.

D'altra parte è subentrata una sorta di sfiducia nei giovani ufficiali delle capitanerie i quali non vedono riconosciuti adeguatamente i loro compiti e chiedono inutilmente la smilitarizzazione del corpo. Sebbene non siamo d'accordo su alcune richieste, riteniamo però di doverle prendere in considerazione, anche perché i componenti delle capitanerie di porto guardano con molta attenzione il nostro lavoro. Essi ritengono infatti che non si debba perdere questa occasione per risolvere gli endemici problemi connessi all'organico del corpo che è insufficiente per assolvere i nuovi compiti di istituto.

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Ritengo che tutta la Commissione apprezzi lo spirito che anima l'emendamento del collega Casalino; personalmente il relatore ritiene che il potenziamento dell'organico delle capitanerie di porto — in particolare modo il potenziamento dell'organico degli ufficiali — non possa essere più differito. L'onorevole Casalino sa anche però che l'eventuale approvazione del suo emendamento costringerebbe a rinviare il testo alla V Commissione bilancio per il relativo parere. Tale rinvio comporterebbe un notevole ritardo nell'approvazione della legge il che danneggerebbe quella categoria che noi tutti vogliamo potenziare. Apprezzo perciò l'emendamento dell'onorevole Casalino, anche se chiedo formalmente che venga ritirato; lo spirito che lo anima potrebbe essere trasferito in un ordine del giorno nei confronti del quale il relatore si impegna ad esprimere parere favorevole.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Anch'io chiedo formalmente all'onorevole Casalino di ritirare il suo emendamento. Devo purtroppo ricordare alla Commissione che questo provvedimento è il frutto equilibrato di un compromesso. Il problema posto dall'onorevole Casalino è pertinente ed opportuno in quanto attualmente l'organico degli ufficiali delle capitanerie di porto è di 102, mentre quello dei sottufficiali è di 234, cioè notevolmente insufficiente rispetto alle esigenze di istituto. Devo rammentare che sia in sede di Governo sia in sede di Commissioni parlamentari — mi riferisco alle discussioni avvenute nelle Commissioni I e VII della Camera — non è stato possibile trovare un diverso livello di intesa. Quindi, pur condividendo l'esigenza contenuta nell'emendamento del collega Casalino, il Governo non può esprimere parere favorevole su di esso e prega il presentatore di voler trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno.

GIORGIO CASALINO. Sulla base di queste considerazioni occorre esaminare anche le pressanti richieste, provenienti dalle capitanerie di porto, di acquisto di nuovi e più moderni mezzi. Faccio un solo esempio: per tutte le capitanerie di porto sono stanziati in bilancio sei milioni e mezzo per l'acquisto di riviste, di libri e di manuali per l'aggiornamento tecnico. Facendo un rapido calcolo ogni capitaneria di porto ed ogni delegazione di spiaggia ha a disposizione solo 10.600 lire per sostenere spese di questo tipo.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. A questo riguardo vorrei fare un solo esempio. Lunedì mattina mi sono recato a Napoli per i funerali del povero collega Compagna e devo confessare che ho ricevuto una grossa mortificazione. Il comandante della capitaneria di porto di quella città mi ha detto che non poteva accogliere la richiesta della famiglia dell'onorevole Compagna, di mettere cioè a disposizione una vedetta della capitaneria, in quanto non vi erano i soldi per acquistare la benzina. A

quel punto ci si è dati da fare e grazie all'aiuto della marina militare, che ha messo a disposizione la benzina, si è potuto venire incontro alle richieste provenienti dalla famiglia del nostro povero collega. Questa purtroppo è la situazione.

GIORGIO CASALINO. Voglio dire che, se intendiamo veramente utilizzare tutti gli elementi di cui disponiamo, non possiamo rinviare l'inserimento di tutta una serie di modifiche. Il problema delle attrezzature e dei natanti che segnalava il ministro esiste, ad esempio, anche per le automobili; nel 1966 le capitanerie di porto disponevano di 349 automobili, nel 1981 queste si sono ridotte a 161 e una parte di esse sono ferme perché non vi sono fondi per comprare i pezzi di ricambio e per provvedere alla loro manutenzione.

Pertanto, se vogliamo fare comunque una legge, facciamola, ma non dimentichiamo che il personale addetto alle capitanerie di porto l'attende con molte speranze. Accolgo comunque il suggerimento del ministro anche se, così come ha fatto per quanto riguarda i beni culturali ed archeologici, presenterò un ordine del giorno relativamente al personale ed ai mezzi nautici e terrestri.

PRESIDENTE. La ringraziamo per aver ritirato l'emendamento anche perché la sua eventuale votazione avrebbe falsato il pensiero della Commissione che è d'accordo con lei per quanto riguarda l'aumento degli organici. In questo momento, infatti, le cifre sono state tormentosamente contrastate dal ministro con chi tiene i cordoni della borsa.

Passiamo all'articolo successivo che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 36.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 32 e 35 della presente legge, valu-

tato per l'anno 1982 in lire 2 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 33 e 34 della presente legge, valutato in lire 550 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 36-bis. Ne do lettura:

#### ART. 36-bis.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della marina mercantile di concerto con il ministro dei lavori pubblici ed il ministro del tesoro, è approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti nella presente legge nonché alle nuove dotazioni di personale.

Il ministro per la realizzazione del suddetto programma si avvale delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.

Con la legge finanziaria saranno stanziati i fondi, necessari per l'attuazione del programma da assegnarsi ad apposito capitolo da istituirsi nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Vorrei far rilevare che all'articolo 35 si dice che la consistenza organica del personale delle capitanerie di porto va aumentata di

102 unità nell'arco di quattro anni, mentre in questo articolo 36-bis si stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento deve essere approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitaneria di porto e degli uffici periferici della marina mercantile.

Si tratta di due cose differenti!

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Una cosa sono le strutture logistiche, altra cosa è il personale.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Sì, però nell'articolo 36-bis si parla anche di « nuove dotazioni di personale ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36-bis.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 36-ter che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 36-ter.

All'onere di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 37 e 38 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 37.

Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando la utilizzazione prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la regione territorialmente interessata.

(È approvato).

#### ART. 38.

Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonché agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura è stabilita con decreto del ministro della marina mercantile di concerto con il ministro del tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 39.

L'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947,

n. 1177, relativo alla composizione del Consiglio superiore della marina mercantile, è così integrato:

« 5-bis) il funzionario del Ministero della marina mercantile preposto all'Ispettorato centrale per la difesa del mare;

6-bis) un avvocato dello Stato;

16-bis) il presidente della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ».

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, è così sostituito:

« I membri del Consiglio superiore della marina mercantile sono nominati con decreto del ministro della marina mercantile, su designazione per quanto riguarda il consigliere di Stato, del presidente del Consiglio di Stato; per quanto riguarda l'avvocato dello Stato, dell'avvocato generale dello Stato; per quanto riguarda i componenti di cui ai numeri dal 7) al 14) del precedente articolo, dei ministri competenti; per quanto riguarda i membri di cui ai numeri dal 23) al 26) in una rispettiva terna di nomi proposti dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative ».

L'onorevole Bocchi ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 39.*

FAUSTO BOCCHI. Mi sembra non sia questa l'occasione per modificare la composizione del Consiglio superiore della marina mercantile, in quanto problemi del genere hanno bisogno di essere rivisti nel quadro del complessivo riordinamento dei Ministeri.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Sarei contrario a porre in modo surrettizio nel testo del disegno di legge il problema della riforma del Consiglio superiore della marina mercantile, che va invece inquadrato nella ri-

forma del codice della navigazione, in ordine alla quale i lavori sono in fase molto avanzata.

È sorto tuttavia un problema pratico, che pregherei il collega Bocchi di considerare con maggiore attenzione. Del Consiglio superiore della marina mercantile, che è chiamato spesso a fornire pareri anche vincolanti al Ministero della marina mercantile, fanno parte tutti i dirigenti dei vari servizi del Ministero medesimo. Ora ne verrebbero a far parte anche i dirigenti del servizio per la difesa del mare. Al tempo stesso si è pensato di integrare il Consiglio con il presidente della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, organo questo che finora era istituito soltanto in via di fatto. Ora il disegno di legge in esame, al precedente articolo 38, prevede la ricomposizione della Consulta per la difesa del mare con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del ministro della marina mercantile. L'assenza del presidente della consulta del mare e del Consiglio superiore della marina mercantile rappresenterebbe un vuoto: molte volte ci troviamo nella condizione di acquisire il parere degli organi consultivi della nostra amministrazione ed accade che nel consiglio superiore della marina mercantile non sia possibile realizzare il coordinamento tra i vari pareri. Pertanto ritengo opportuno integrare questo organo con i tre rappresentanti che sono stati ricordati.

Prego pertanto l'onorevole Bocchi di voler prendere in considerazione le spiegazioni che ho testé fornito, altrimenti mi creerebbe alcune difficoltà e dovrei insistere sull'articolo 39 che, d'altra parte, ha avuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali.

MARIO PANI. Questo articolo non è stato esaminato dalla Commissione affari costituzionali.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Ieri la Commissione ha esaminato tutta la legge e ha dato « parere liberatorio ».

MARIO PANI. Per la verità questo articolo non è stato oggetto delle osservazioni della I Commissione, trattandosi di un articolo aggiuntivo del Governo.

PRESIDENTE. Su questo articolo la Commissione affari costituzionali aveva espresso il proprio parere in sede di emissione di parere al testo del Comitato ristretto.

MARIO PANI. Ma dopo che la Commissione ha espresso il suo parere, il Comitato ristretto si è riunito ed ha tradotto in emendamenti le osservazioni di quella Commissione. Il Governo ha presentato degli emendamenti aggiuntivi, tra cui questo.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Pregherei i colleghi del gruppo comunista, prima di insistere nelle loro richieste, di leggere attentamente il decreto del Presidente della Repubblica del 1947 relativo alla composizione dell'organismo di cui stiamo discutendo. Mi sembra che integrarlo con i membri che ho già ricordato sia a questo punto quanto mai opportuno.

FAUSTO BOCCHI. signor ministro, mi vedo costretto ad insistere nella nostra richiesta. Noi abbiamo l'esigenza di evitare una modifica del Consiglio superiore della marina mercantile proprio per la questione generale della necessità di rivedere tutto il consiglio nei suoi vari momenti amministrativi.

Comunque desidereremmo ascoltare il parere del relatore e degli altri gruppi in proposito. Pregherei l'onorevole ministro di riconsiderare la questione, per non costringerci ad essere insistenti oltre misura.

CAMILLO FEDERICO. Se ho ben compreso, le ragioni per cui il gruppo comunista è contrario a questo articolo sono di ordine generale. Noi non abbiamo questa stessa esigenza e siamo dell'avviso che questa integrazione possa essere opportuna, visto che ci stiamo occupando della

difesa del mare, anche in considerazione del fatto che siamo riusciti a dar vita ad un provvedimento di una certa organicità ed abbastanza calibrato. D'altronde, come poco fa è stato ricordato, la stessa Commissione affari costituzionali ha espresso un parere favorevole in proposito.

FAUSTO BOCCHI. Ripeto che a noi non risulta che ci sia stato questo parere.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Posso assicurare che il parere è stato espresso. Non vorrei che questo articolo divenisse una ragione rigida di scontro, ma pregherei di nuovo l'onorevole Bocchi di valutare le considerazioni che ho testé fatto.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Nella precedente legislatura mi trovai di fronte ad un provvedimento che riguardava il personale delle ferrovie. A tale provvedimento fu aggiunto l'articolo 13 che cambiava la denominazione del ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ministero dei trasporti.

Fui l'unico in Commissione a ritenere che l'inserimento in un provvedimento riguardante contratti e materie simili, addirittura di un cambio di denominazione del ministero, fosse cosa anomala, e votai contro, unico, ripeto. Coerentemente, dovrei votare in senso contrario anche a proposito di questo inserimento, purché altri colleghi siano coerenti e votino a favore di tale inserimento...

PRESIDENTE. Stamane l'onorevole Baghino è pirandelliano!

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Ritengo infatti che l'inserimento a questo punto costituisca una anomalia ma, di là dalla coerenza, è possibile migliorare le situazioni del ministero, del Consiglio superiore, di tutti i settori e direzioni generali? È possibile conferire ad ognuno il compito che gli compete in base al suo incarico, alla sua carica?

Questa volta, voterò a favore dell'inserimento perché ciò completa la funzione

prevista e, finalmente, precediamo quella riforma del codice della navigazione che sempre abbiamo ritenuta indispensabile, senza per altro essere mai riusciti a conseguirla, proprio perché non è sempre esatto pretendere di attuare norme generali senza scendere nei particolari. Se infatti non si raggiunge la norma generale, la carenza di disposizioni particolari continua a recar danno, così come in questo caso, perché un consiglio superiore potrebbe pronunziarsi su certi temi senza il conforto di un tecnico che fornisca i pareri per eventuali quesiti.

Opponendo quindi incoerenza ad incoerenza, voterò a favore!

MARIO PANI. Insisto ancora sul fatto che la modifica del Consiglio superiore della marina mercantile è un tema sostanzialmente estraneo alla logica di questa legge.

In una nuova legge concernente materia ben definita, introduciamo la modifica della composizione di un organismo che sostanzialmente non si occupa di tale materia: che ragione hanno le stesse modifiche proposte? Mi si dovrebbe dimostrare che ha un senso la presenza, in tale consiglio, del rappresentante dell'avvocatura generale dello Stato. Forse perché questi ha particolare conoscenza delle norme giuridiche che possono essere oggetto di un certo approfondimento in ordine ai problemi della legislazione attuale? Ma allora, si deve notare che nella composizione odierna del consiglio superiore della marina mercantile figurano docenti universitari di diritto marittimo o della navigazione, nonché di economia politica: la composizione del consiglio raggiunge attualmente le 28 unità e se di volta in volta ne aggiungiamo di nuove, l'organismo rischia di diventare pletorico. Entrarne a far parte, si ridurrebbe a mero titolo onorifico per chi vi accede.

Ho l'impressione che si infilino in una normativa dalle diverse razionalità, questioni che vi rientrano, per così dire, di straforo, compiendo — se non vado errato — un'operazione non del tutto chiara e coerente con la stessa impostazione legi-

slativa. Il Governo non dovrebbe insistere su questo articolo, e se lo ritirasse non farebbe che rendere più facile, ad un gruppo come il nostro che ha contribuito all'iter di questa legge, lo stesso atteggiamento politico finale.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere agli onorevoli Bocchi e Pani una mia opinione personale: non trovo affatto anomalo che in una legge, la quale prevede nuovi compiti per il Ministero della marina mercantile, sia previsto contestualmente il potenziamento di un organo affinché i membri possano aggiornarsi in relazione ai nuovi compiti.

Talvolta, abbiamo varato riforme senza averne le strutture! Il ministro ha proposto un subemendamento per l'eliminazione della presenza dell'avvocato dello Stato, mentre egli ritiene utile quella del funzionario presso l'ispettorato centrale per la difesa del mare, nonché del presidente della consulta. Non sarebbe il caso di rimaneggiare in questo senso l'articolo in esame?

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Come l'onorevole Tamburini ricorderà, si è molto discusso in sede di Comitato ristretto ed il relatore si è mostrato abbastanza perplesso su questo punto. Nella sua attuale composizione, nello svolgimento dei suoi compiti, il Consiglio superiore della marina mercantile non funziona poi in maniera estremamente brillante...

MARIO PANI. Si vari allora una legge di riforma!

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Sarà opportuno, su iniziativa governativa, un provvedimento per la riforma dei compiti e della composizione di questo consiglio, ciò che in parte si era tentato di fare con l'introduzione surrettizia nella parte finale dell'articolato, di più snelle previsioni procedurali.

Premesso tutto questo, indubbiamente il raccordo con la normativa attuale impone già da ora l'inserimento del fun-

zionario preposto all'ispettorato centrale per la difesa del mare e, se questa è la logica (in cui personalmente credo), probabilmente una soluzione intermedia potrebbe essere quella di depennare dall'articolo 39 le parole successive al punto 5-bis, nel senso che se ne manterrebbe il testo fino al punto 5-bis che suonerebbe così: « il funzionario del Ministero della marina mercantile preposto all'ispettorato centrale per la difesa del mare ». Punto e basta.

FAUSTO BOCCHI. Siamo disposti ad accogliere la proposta del relatore, con l'intesa però che il ministro assuma formalmente l'impegno a presentare una proposta di riordino del Ministero della marina mercantile.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Non posso impegnarmi ad avanzare una proposta di riforma del Consiglio superiore della marina mercantile, in quanto vi è un'apposita commissione, presieduta dal presidente del Consiglio di Stato, che sta procedendo al-

la riforma del codice della navigazione. Ed è in quella sede che si dovrà procedere a riformare il consiglio superiore. Posso quindi soltanto impegnarmi a sollecitare questa modifica.

FAUSTO BOCCHI. D'accordo, accogliamo il subemendamento proposto dal relatore al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bocchi come modificato dal subemendamento del relatore Lucchesi, nel senso di sopprimere i punti 6-bis e 16-bis.

*(È approvato).*

L'emendamento Bocchi soppressivo dell'intero articolo è stato ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 39 con gli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Passiamo agli allegati.

Do lettura dell'allegato A:

ALLEGATO A

SOSTANZE NOCIVE ALL'AMBIENTE MARINO DI CUI È VIETATO  
LO SCARICO DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE NEL  
MARE TERRITORIALE ITALIANO

Acetaldeide

Acetato di amile normale

Acetato di butile normale

Acetato di butile secondario

Acetato di 2-etossietile

Acetato di etile

Acetato di isoamile

Acetato di metile

Acetato di propile normale

Acetato di vinile

Acetilato di butile normale

Acetone

Acido acetico

Acido acrilico

Acido butirrico

Acido citrico (10 per cento-25 per cento)

Acido cloracetico

Acido cloridrico

Acido clorosolfonico

Acido cresilico

Acido eptanoico

Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento)

Acido formico

Acido fosforico

Acido lattico

Acidi naftenici

Acido nitrico (90 per cento)

Acido ossalico (10 per cento-25 per cento)

Segue: ALLEGATO A

Acido propionico  
Acido solforico  
Acido solforico fumante (*oleum*)  
Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento)  
Acrilato di etile  
Acrilato di 2-etilesile  
Acrilato di isobutile  
Acrilato di metile  
Acrilonitrile  
Acrolcina  
Adiponitrile  
Alchilbenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata)  
Alcol allilico  
Alcol amilico normale  
Alcol benzilico  
    col 2-etilesilico  
    col finforilico  
    col metil-amilico  
Aceton-clanidrina  
Alcol nonilico  
Alcol propilico normale  
Aldeide butirrica normale  
Aldeide crotonica  
Allume (soluzione al 15 per cento)  
Amminoetiletanolamina (idrossietiletildiammina)  
Ammoniaca (soluzione al 28 per cento)  
Anidride acetica  
Anidride ftalica (liquefatta)  
Anidride propionica  
Anilina  
Benzene  
Bicromato di sodio (soluzione)  
Bisolfuro di carbonio

Segue: ALLEGATO A

Butilene glicol(i)  
Butirrato di butile  
Cicloesano  
Cicloesanolo  
Cicloesanone  
Cicloesilammina  
Cimene (parametilisoprovilbenzene)  
Cloridrine (grezze)  
Clorobenzene (monocloro benzene)  
Cloroformio  
Cloroprene  
Paraclorotoluene  
Cloruro d'acetile  
Cloruro d'allile  
Cloruro di benzile  
Cloruro di metilene  
Cloruro di vinilidene  
Cresoli  
Creosolo  
Cumene  
Decaldronaftalene  
Decano  
Diacetonale  
Dibromo etilene  
Diclorobenzene  
Dicloroetilene (o bicloroetilene)  
Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni)  
Dietilammina  
Dietilbenzene (miscela di isomeri)  
Dietilchetone (3 pentanone)  
Dietilene glicol etere monoetilico  
Dietilene triammma

Segue: ALLEGATO A

Difenile e difenileceto  
Di-isobutil chetone  
Di-isobutilene  
Di-isocianato di toluilene  
Di-isopropilammina  
Di-metilmaoina (soluzione acquosa al 40 per cento)  
Di-metiletanolamina (2 dimetiletanoetanol)  
Dimetilformamide  
E1-Diossano  
Di-isopropanolamina  
Dialevillienzene  
Epsilonidrina  
Esametildimaina  
Etere benzilico  
Etere dicloroetilico  
Etere etilico  
Etere isopropilico  
Etere monocillico dell'etilen glicol (2-etossietanolo)  
Etil-amil-chetono  
Etilbenzene  
Etilcicloesano  
2-til-3 propilacroleina  
Etilendiammina  
Etilen-clamidrina  
Fenolo  
Formaldeide (soluzione al 37 per cento-50 per cento)  
Fosfato di trieresile  
Fosforo (elementare)  
Tetraidronaftalina  
Idrossido di calcio (soluzione)  
Idrossido di sodio  
Isobutanolo (alcool iso-butilico)  
Isobutilcaldeide  
Isoforone

Segue: ALLEGATO A

Isopentano  
Isoprene  
Isopropanolammina  
Isopropilammina  
Isopropil cicloesano  
Isottano  
Lattato di etile  
Metacilato di butile  
Metacrilato di isobutile  
Metacrilato di metile  
2-metil-5-etil piridina  
2-metil pentene  
Metil-stirene-alfa  
Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo)  
Monoetanolamina  
Monoisopropilamina  
Monometiletanolammina  
Monopropilammina (propilamina)  
Morfolina  
Naftalene (liquefatta)  
Nitrobenzene  
2-nitropropano  
Nitrotoluene (ortonotrotoluene)  
Nonilfenolo  
Olio di canfora  
Ossido di mesitile  
Ottanolo normale  
Pentacloretano  
Pentaclorofenato di sodio (soluzione)  
Pentano normale  
Piombo tetraetile  
Piombo tetrametile  
Piridina

Segue: ALLEGATO A

Potassa caustica (idrossido di potassio)

Beta-proplolattone

Propionaldeide

Sego

Stirene

Tetracloretilene (percloretilone)

Tetracloruro di carbonio

Tetracloruro di silicio

Tetracloruro di titanio

Tetraldrofurano

Tetrametilbenzene

Toluene

Trementina

Tricloreetano

Tricloretilene

Trietanolammina

Trietilamina

Trimetilbenzene

Xilena (miscela di isomeri)

MARIO PANI. Nel corso della audizione di esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, fu avanzata una obiezione che a me sembra molto logica. Ci fu detto infatti che la combinazione di sostanze chimiche e la produzione di sostanze sempre nuove possono dar luogo alla creazione di composti al momento imprevedibili. Questo è infatti un campo in continua evoluzione, come si capisce anche considerando l'attività di ricerca svolta in tanti paesi (ma non certo in Italia, dove spendiamo nemmeno l'uno e mezzo per cento del fatturato in ricerca, contro il 5 per cento di media degli altri paesi).

Questo significa che fare in una legge l'elencazione delle sostanze nocive può comportare il rischio che ci si trovi in un certo momento di fronte a sostanze nuove nei confronti delle quali mancherebbe lo strumento legislativo per intervenire. Sarebbe quindi meglio prevedere che l'elenco sia redatto da un organismo tecnico che possa di volta in volta provvedere rapidamente alle necessarie modifiche.

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Ricordo all'onorevole Pani che la Commissione si è già fatta carico di questo problema ed ha deciso di inserire a questo punto un elenco di sostanze ormai stabilizzato a livello internazionale, prevedendo però, all'ultimo comma dell'articolo 16, che l'elenco può essere sempre modificato, in caso di necessità, con decreto del ministro della marina mercantile, il quale dovrà comunque provvedere ogni due anni ad una revisione generale.

MARIO PANI. Mi sembra che in questo modo la mia obiezione sia del tutto superata e non ho quindi difficoltà ad approvare questo allegato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'allegato A.

(È approvato).

Passiamo all'allegato B. Ne do lettura:

## ALLEGATO B

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
---------------------	-----------	--------------------	----------	-------------------

## QUADRO A - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

C	Dirigente generale . . . . .	6	Direttore generale . . . . .	6
D	Dirigente superiore . . . . .	10	Vice direttore generale . . . . .	6
			Consigliere ministeriale aggiunto o ispettore generale . . . . .	3
E	Primo dirigente . . . . .	25	Direttore di divisione . . . . .	23
		41		

## QUADRO B - DIRIGENTI TECNICI

D	Dirigente superiore . . . . .	2	Capo ispettorato tecnico . . . . .	1
			Ispettore generale tecnico . . . . .	1
E	Primo dirigente . . . . .	2	Direttore di divisione dell'ispettorato tecnico . . . . .	2
		4		

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché negli articoli precedenti sono state usate definizioni di qualifiche diverse, chiedo fin d'ora di essere autorizzato al coordinamento del testo. Pongo in votazione questa proposta.

*(È approvata).*

Passiamo ai successivi allegati C e D, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, dopo averne dato lettura.

#### ALLEGATO C

#### MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

##### RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA.

Qualifica	Posti di qualifica
—	—
Ispettore . . . . .	9
Ispettore capo aggiunto . . . . .	9
	—
TOTALE . . . . .	18
	==

#### MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

##### RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO.

Qualifica	Posti di qualifica
—	—
Perito (VI livello) . . . . .	32

*(È approvato).*

## VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

## ALLEGATO D

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di incarico, di comando o di attribuzioni specifiche, esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLA CAPITANERIA DI PORTO					
Ammiraglio Ispettore	—	—	1	—	—
Contrammiraglio . .	scelta	—	7	1 ogni 3 anni (b)	1/4 dei contrammiragli non ancora valutati
Capitano di vascello	scelta	12 mesi come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima retta da ufficiale ammiraglio, o incarico equipollente	55	1 o 2 (c)	1/5 dei capitani di vascello non ancora valutati
Capitano di fregata	scelta	12 mesi come comandante di un compartimento marittimo, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano di corvetta oppure come comandante in seconda di una capitaneria di porto sede di direzione marittima, o incarico equipollente	107	8 o 7 (d)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati o di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	—	66	—	—
Tenente di vascello .	scelta	12 mesi come capo di ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	140	13 o 14 (e)	1/12 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello . . . . .	anzianità	18 mesi di servizio in una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo; superare gli esami prescritti	77	—	—
Guardiamarina . . .	anzianità	—	—	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31.

(c) Ciclo di 2 anni: 2 promozioni nel primo anno e 1 promozione nel secondo.

(d) Ciclo di 3 anni: 8 promozioni nel primo e terzo e 7 promozioni nel secondo.

(e) Ciclo di 3 anni: 13 promozioni nel primo e terzo e 14 promozioni nel secondo.

(E approvato).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

Prima di riprendere l'esame degli articoli accantonati, sospendo per qualche minuto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,15, è ripresa alle 11,40.**

**PRESIDENTE.** Comunico che al parere della IX Commissione si è aggiunto quello della II Commissione, di cui do lettura, salvo il conto che si riterrà di farne, non essendo lo stesso vincolante ed essendo, oltre tutto, pervenuto tardivamente: « La Commissione interni, sottolineata la necessità di affrontare il problema della protezione dell'ambiente marino nell'ambito complessivo della normativa riguardante la protezione civile, la quale, appunto, comprende la difesa delle persone, dei beni e dell'ambiente; richiamata alla opportunità, rimarcata dal disegno di legge n. 3140, istitutivo del servizio nazionale della protezione civile, di un'efficace direzione unitaria e coordinamento degli interventi finalizzati alla previsione, prevenzione e soccorso in caso di disastro e calamità; riguardo all'articolo 2, in particolare le lettere a) e c), non condividendo il riferimento alla « istituzione di un servizio di vigilanza », in conclusione esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati in particolare gli articoli 8, 11, 13 e 32 ricollegandoli alla esigenza della direzione unitaria e coordinata degli interventi previsti e necessari, nonché l'articolo 2 alle lettere a) e c), escludendo l'istituzione del servizio di vigilanza, accogliendo invece l'ammodernamento e il potenziamento dei servizi oggi in atto e conseguentemente riformulando articoli quali l'articolo 9, collegati nel contenuto al medesimo articolo 2 ».

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento all'articolo 1 che avevamo accantonato:

**ART. 1.**

*Sostituire, all'articolo 1, il punto a) col seguente:*

a) alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquina-

mento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

Tale piano, di durata triennale, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.

Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.

Ai fini della formazione del piano, il ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Dopo tale comunicazione il ministro della marina mercantile convoca la conferenza dei presidenti delle regioni al fine di discutere, definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.

Le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle stesse entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle proposte.

Ove le regioni (o alcune di queste) non provvedano entro il termine predetto, il ministro della marina mercantile procede autonomamente.

**PANI, BOCCHI, TAMBURINI.**

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Aggiungere il seguente articolo 1-bis:*

Il piano generale delle coste deve, tra l'altro:

ricostruire su scala regionale l'evoluzione storica del litorale, localizzare le

aree interessate da processi erosivi e da inquinamenti ecologici, da insediamenti economici ed urbanistici;

determinare i fattori che intervengono nell'evoluzione del litorale, basandosi sia sui dati esistenti sia sui risultati delle indagini da eseguire;

individuare le tipologie di intervento più opportune per la salvaguardia della costa;

elaborare un piano di interventi più opportuni per la salvaguardia della costa e per la valorizzazione, fornendo l'ubicazione delle opere, il loro dimensionamento di massima e la stima dei costi;

organizzare un sistema di rilievi e controlli destinati sia ad una analisi sistematica e continuata nel tempo dei fenomeni, sia alla verifica degli interventi e delle diverse ipotesi di intervento;

ricercare forme di intervento che siano, ove possibili, preventive e non eseguite con procedimenti di urgenza e, quindi, *a posteriori*;

inserire le opere di difesa in un quadro organico di riassetto del territorio.

PANI, BOCCHI, TAMBURINI.

MARIO PANI. Con riferimento all'emendamento sostitutivo all'articolo 1, che abbiamo presentato, desidero rilevare, signor Presidente, che viene in esso precisato il ruolo delle regioni oltre che il concetto di piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento, come richiesto dalla Commissione lavori pubblici. Ripeto, si sottolinea il ruolo delle regioni nella elaborazione del piano suddetto e si mantiene, nella sostanza, il testo proposto dal Governo, con la precisazione della durata del piano stesso e dei suoi metodi di aggiornamento.

Con l'emendamento aggiuntivo articolo 1-bis, proponiamo che il piano in questione abbia un suo preciso contenuto.

Analogamente a quello che dicevo un istante fa, non sembra a me che questo emendamento sia in contrasto con la logica che è alla base dell'articolo 1 nel

testo proposto dal Governo; appare, invece, coerente con detta logica e, dunque, tale da poter essere fatto proprio dai colleghi e dallo stesso Governo.

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Con riferimento agli emendamenti presentati, desidero innanzitutto esprimere una parola di apprezzamento perché, in linea generale, l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 risponde alla necessità di un più generale coinvolgimento delle regioni in materia di difesa del mare e delle coste dall'inquinamento, problema sul quale è stata posta l'attenzione anche in sede di Comitato ristretto.

L'emendamento in questione, per altro, suscita in me anche alcune perplessità, sulle quali intendo soffermarmi. Innanzitutto per quanto concerne la durata del piano. Non ritengo opportuno stabilire per legge, con riferimento ad uno strumento che dovrebbe essere di massima flessibilità, una durata fissa che, in qualche modo, limiterebbe la possibilità di intervento del Governo, nel caso in esame, del Ministero della marina mercantile. Per altro, ove si ritenga di dover parlare di durata, la mia opinione è che il piano in questione — strumento estremamente complesso e di difficile elaborazione, stanti i mille diversi problemi presenti nel paese, anche con riferimento alla differente struttura delle nostre coste — debba essere decennale e non triennale.

Una seconda grossa perplessità concerne la dizione del quarto comma. Ho seri problemi ad introdurre in una legge, in un momento in cui, come è noto, la Presidenza del Consiglio sta lavorando su tale problema, lo strumento della conferenza dei presidenti delle regioni. Ripeto, non mi pare che si possa ritenere di portare a soluzione, su un problema particolare, una questione tanto importante, che necessita ancora di elaborazione e di esame più approfondito, in sede di riordinamento delle regioni. È mia opinione, dunque, che tale formulazione non debba essere approvata. In via subordinata, ove si ritenesse di dover inserire il comma in questione, sarei dell'avviso di non parlare in

questa sede di conferenza dei presidenti delle regioni. Se la logica è quella di un coinvolgimento, nella massima misura possibile, delle regioni, ci si potrebbe limitare a dire che, entro 60 giorni, il ministro della marina mercantile convoca le regioni, « al fine di discutere, definire e coordinare... ». Il comma successivo resterebbe inalterato.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Voglio precisare subito che per alcuni versi l'emendamento all'articolo 1 risulta estremamente utile e positivo. Vorrei soltanto evidenziare due dubbi e chiederei un chiarimento alla cortesia dei colleghi proponenti.

Mi sembra che la durata triennale sia estremamente limitata e che occorra tener conto dei tempi necessari per la predisposizione, l'elaborazione e l'adozione del piano; occorre per altro tenere presente che il piano urbanistico ha durata decennale. Mi sembra opportuno, quindi, trovare una soluzione diversa, comunque non inferiore al quinquennio.

Il secondo dubbio riguarda la disciplina di convocazione della conferenza delle regioni, perché non vorrei che si desse la sensazione di saltare sulla testa delle regioni. Tuttavia, potrei anche accettare questo terz'ultimo comma dell'emendamento, non senza aver precisato che questa disciplina deve essere considerata transitoria e provvisoria in attesa della legge organica in materia. Occorrerebbe, cioè, dire nel testo che temporaneamente si dà corso a questa disciplina, e che quando dal Governo verrà istituita la conferenza la disciplina sarà quella prevista dalla legge.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al relatore e al Governo se non sia il caso di tener conto del suggerimento espresso dalla Commissione lavori pubblici.

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Voglio precisare che la proposta di modifica avanzata dalla Commissione lavori pubblici è pervenuta largamente in ritardo. Comunque, essa contiene una richiesta di specificazione circa la difesa delle coste ma-

ritime dall'inquinamento, che riscontriamo anche nell'emendamento presentato dal gruppo comunista. Su questo punto il parere del relatore è favorevole, mentre non è favorevole a quell'altra parte dell'emendamento che chiede di introdurre il concerto con il ministro dei lavori pubblici per la definizione del piano. Si tratta probabilmente di un fatto di natura formale, ma, poiché il disegno di legge reca anche la firma del ministro dei lavori pubblici, si deve presumere che l'intervento sia stato concordato anche con il titolare di quel dicastero.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

MARIO PANI. Sono disponibile ad accogliere le modifiche proposte dal relatore e dal ministro al nostro emendamento. Concordo, in sostanza, a considerare quinquennale il piano, e non più decennale, e a specificare che il ministro convoca le regioni al fine di ...

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. La dizione dovrebbe essere questa: « Sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281, al fine di definire e coordinare le elaborazioni e le proposte delle regioni stesse che concorrono alla formazione del piano ».

FAUSTO BOCCHI. Dopo aver ascoltato le osservazioni del relatore e del ministro, relative al nostro emendamento sostitutivo all'articolo 1, condividiamo l'inopportunità di porre una durata rigida e quindi accogliamo la proposta del ministro di sostituire, al secondo comma dell'emendamento, le parole « di durata triennale » con le parole: « di durata non inferiore al quinquennio ». Analogamente, nel testo tutti i riferimenti a piani triennali o a previsioni triennali, dovrebbero essere armonizzate con la diversa durata che viene in precedenza stabilita.

Concordiamo inoltre con le osservazioni circa le procedure da eseguire per ascoltare i rappresentanti delle regioni nello

ambito della commissione consultiva interregionale.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Esprimo parere favorevole alla riformulazione dell'emendamento, così come è stata proposta dall'onorevole Bocchi. Mi permetto tuttavia di chiedere un'ulteriore precisazione, poiché abbiamo parlato di piano di durata non inferiore al quinquennio in analogia con i piani urbanistici, ed essendo il piano urbanistico uno strumento generale rispetto al quale, in base all'esperienza e alle esigenze sopravvenute, si possono introdurre varianti e modifiche, mi permetto di suggerire allora questa formula: « Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione all'evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste ».

In tal modo risulta più chiaro che vi è uno strumento particolare, con il quale si può intervenire sul piano generale con modifiche anche parziali, determinate da varie cause, e che segue le stesse procedure con le quali viene approvato il piano generale delle coste.

FAUSTO BOCCHI. Non soltanto sono d'accordo, ma ritengo opportuna questa precisazione. In effetti il piano si fa una volta tanto e tutti i piani successivi costituiscono delle integrazioni dei piani precedenti. Pertanto ritengo esatta la formulazione suggerita dal ministro, se vogliamo aderire maggiormente alla terminologia urbanistica.

PRESIDENTE. A questo punto, poiché l'emendamento Pani, sostitutivo del punto a) dell'articolo 1, ha subito nel corso della discussione varie riformulazioni, vorrei leggere il nuovo testo di tale emendamento:

« a) alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, te-

nuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.

Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.

Ai fini della formazione del piano, il ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro sessanta giorni da tale comunicazione il ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale, di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1970, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.

Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal ministro.

Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il ministro della marina mercantile procede autonomamente ».

PANI, BOCCHI, TAMBURINI.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento sostitutivo Pani di cui ho appena dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

AURELIA BENCO GRUBER. Avevo presentato un articolo aggiuntivo 1-*bis*, che ora non trovo più nel fascicolo fotocopiato, riguardante l'inquinamento del mar Mediterraneo provocato da industrie di Stati stranieri le cui acque confinano con le nostre. Con tale emendamento suggerivo che, a difesa delle acque territoriali da inquinamenti derivanti da attività industriali di Stati contermini, il ministro della marina mercantile potesse prendere accordi con il ministro degli affari esteri affinché tale argomento formi oggetto di trattazione da parte delle Commissioni miste italiane o di altri Stati esistenti o da istituire.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Avrei delle difficoltà ad accogliere questo articolo aggiuntivo in quanto, in linea di principio, uno Stato non può vincolare propri comportamenti che riguardino rapporti o relazioni di carattere internazionale. La pregherei pertanto di trasformare il suo emendamento in ordine del giorno: diversamente ci verremmo a trovare in una situazione atipica, nel senso che, per fare un piano delle coste dell'alto Adriatico, dovremmo prima metterci d'accordo con la Jugoslavia.

AURELIA BENCO GRUBER. Accolgo lo invito del ministro e trasformerò pertanto l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Bocchi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

Il piano generale delle coste deve, tra l'altro:

ricostruire su scala regionale l'evoluzione storica del litorale, localizzare le aree interessate da processi erosivi e da inquinamenti ecologici, da insediamenti economici ed urbanistici;

determinare i fattori che intervengono nell'evoluzione del litorale, basando-

si sia sui dati esistenti sia sui risultati delle indagini da eseguire;

individuare le tipologie di intervento più opportune per la salvaguardia della costa;

elaborare un piano di interventi più opportuni per la salvaguardia della costa e la valorizzazione, fornendo l'ubicazione delle opere, il loro dimensionamento di massima e la stima dei costi;

organizzare un sistema di rilievi e controlli destinati sia ad una analisi sistematica e continuata nel tempo dei fenomeni, sia alla verifica degli interventi e delle diverse ipotesi di intervento;

ricercare forme di intervento che siano, ove possibili, preventive e non eseguite con procedimenti di urgenza e, quindi a *posteriori*;

inserire le opere di difesa in un quadro organico di riassetto del territorio.

BOCCHI, PANI, TAMBURINI.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Debbo dire che alcune delle proposte contenute in questo articolo aggiuntivo troverebbero immediatamente il mio consenso, mentre su altre avrei qualche preoccupazione nel senso che vincolerebbero i contenuti e le metodologie del piano. Mi permetterei pertanto di chiedere che anche questo articolo aggiuntivo venga trasformato in ordine del giorno.

FAUSTO BOCCHI. Abbiamo delle perplessità ad accogliere questo invito, anche se comprendiamo le motivazioni che lo animano. Le perplessità derivano soprattutto dalle condizioni in cui opera la marina mercantile; ecco perché riteniamo opportuna una politica di Governo che tenga conto di una adeguata programmazione, al fine anche di definire alcuni orientamenti ed indirizzi che possono risolvere i gravi problemi connessi a questo settore. Per queste ragioni accogliamo l'invito del Governo a ritirare il nostro articolo aggiuntivo 1-*bis* che trasformeremo in ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Vorrei ora dar lettura del parere espresso dalla II Commissione interni sull'articolo 2. La Commissione interni, sottolineata la necessità di affrontare il problema della protezione dell'ambiente marino nell'ambito complessivo della normativa riguardante la protezione civile, la quale, appunto, comprende la difesa delle persone, dei beni e dell'ambiente; richiamatasi alla opportunità, rimarcata dal disegno di legge n. 3140, istitutivo del servizio nazionale della protezione civile, di un'efficace direzione unitaria e coordinamento degli interventi finalizzati alla previsione, prevenzione e soccorso in caso di disastro e calamità; riguardo all'articolo 2, in particolare le lettere a) e c), non condividendo il riferimento alla « istituzione di un servizio di vigilanza »; in conclusione esprime parere favorevole a condizione che siano riformulati in particolare gli articoli 8, 11, 13 e 32 ricollegandoli alla esigenza della direzione unitaria e coordinata degli interventi previsti e necessari, nonché l'articolo 2 alle lettere a) e c), escludendo la istituzione del servizio di vigilanza, accogliendo invece l'ammodernamento ed il potenziamento dei servizi oggi in atto e conseguentemente riformulando articoli, quali il 9, collegati al medesimo articolo 2.

**GIUSEPPE LUCCHESI, Relatore.** Sono di avviso contrario in merito al parere espresso dalla II Commissione in quanto esso stravolge la logica dell'articolo 2.

**CALOGERO MANNINO, Ministro della marina mercantile.** Condivido il parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo ora esaminare l'articolo 2 precedentemente accantonato su richiesta dell'onorevole Pani. Ricordo alla Commissione che l'articolo 2 è del seguente tenore:

**ART. 2.**

Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente articolo 1, nonché per assi-

curare la vigilanza e il soccorso in mare, il ministro della marina mercantile:

a) provvede alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

b) provvede al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

c) provvede, d'intesa con il ministro della difesa, alla istituzione di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Alla lettera c), dopo le parole « compresa quella di pesca » aggiungere le seguenti « nonché in caso di necessità integrative del servizio di cui alla precedente lettera b) ».*

**IL GOVERNO.**

*Sostituire il punto c) con il seguente:*

c) provvede, d'intesa con il ministro della difesa, alla istituzione di un servizio di vigilanza e controllo sulle attività marittime ed economiche, compreso quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle acque territoriali e nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale.

**PERNICE, BOCCHI, PANI, CASALINO.**

*Dopo la lettera c) aggiungere:*

« Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio ».

**COMINATO, BOCCHI, PANI, TAMBURINI, CASALINO, PERNICE.**

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Come i colleghi ben sanno si prevedono tre diversi livelli di intervento per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo delle attività marittime. Mentre nell'emendamento del Governo si prevede l'intervento del naviglio militare solo in caso di necessità e di urgenza, nell'emendamento del collega Pernice si istituzionalizza in maniera permanente questo naviglio che esula dalla competenza delle capitanerie di porto. Il relatore esprime perciò parere favorevole sull'emendamento presentato dal Governo e parere contrario su quello del collega Pernice. Per quanto riguarda infine l'emendamento dell'onorevole Cominato, esso risponde ad una logica positiva e perciò il parere del relatore è favorevole.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

FAUSTO BOCCHI. Accogliamo l'invito del relatore e del Governo e ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pertanto questo emendamento è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Cominato, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 7.

Ne do lettura:

#### ART. 7.

Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui all'articolo 6. il ministro della marina

mercantile potrà avvalersi della consulenza della direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti dal Governo:

*Sostituire le parole « di cui all'articolo 6 » con le parole: « di cui ai precedenti articoli 3 e 6 ».*

*Aggiungere il seguente comma:*

« Agli stanziamenti previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano le disposizioni di adeguamento di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 38 e di controllo parlamentare di cui alla medesima legge ».

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Con mia grande sorpresa la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario al secondo emendamento presentato all'articolo 7. Tale emendamento era stato proposto dalla Commissione difesa che aveva voluto estendere la disciplina sulle commesse militari anche alla materia relativa alle commesse per le motovedette, eccetera, prevista dagli articoli 4, 5 e 6. Il vantaggio di questa estensione sarebbe stato determinato dalla applicazione di una norma prevista dal terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 38, che consente gli adeguamenti automatici, sottoponendoli però al controllo della Commissione parlamentare e che riporta la necessità della maggiore spesa come fatto automatico sugli stanziamenti di bilancio.

La Commissione bilancio ha eccepito che questa norma violerebbe la legge numero 478, vale a dire la legge di contabilità dello Stato.

Di conseguenza si pone il problema del ritiro dell'emendamento così come esso è stato formulato, perché — nel caso in cui dovessero essere necessari adeguamenti di stanziamento — bisognerà procedere con legge finanziaria e non occorrerà alcun emendamento che lo precisi. Pertanto di fronte al parere negativo della Commissione bilancio, ritiro il secondo emendamento all'articolo 7.

FAUSTO BOCCHI. Se volessimo aumentare le difficoltà dei rappresentanti del Governo, chiederemmo che fine ha fatto la legge n. 38. Se non si è potuto prendere in considerazione quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 di tale legge, è evidente che anche per le commesse militari l'applicazione di questo comma non dovrebbe avere vigore. Mi rendo conto che sarebbe un po' cattivo chiedere spiegazioni in proposito: noi non lo vogliamo fare, nella speranza che tutto sia regolare.

PRESIDENTE. Ricordo che avevamo votato in linea di principio gli articoli 7, 8 e 11, per cui si era reso necessario il parere.

Ora il Governo comunica di voler sostituire il secondo emendamento con il seguente: « Gli stanziamenti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Pongo in votazione questo emendamento del Governo.

(È approvato).

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Preciso di aver espresso un parere contrario precedentemente e di aver votato contro, in questa votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 7, con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8.  
Ne do lettura:

#### ART. 8.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei progetti, dei contratti, nonché delle convenzioni necessarie per l'acquisizione dei mezzi di cui all'articolo 6. I pareri della commissione sostituiscono tutti i pareri prescritti in via preventiva dalle norme vigenti.

La Commissione è presieduta dal ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato ed è composta da:

il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

il presidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;

il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;

il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto;

il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dal ministro della marina mercantile, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri della commissione e della segreteria sono nominati con decreto del ministro della marina mercantile.

È stato presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo, sul quale la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole:

*Sostituire l'articolo 8 con il seguente:*

« I progetti ed i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 500 milioni di lire è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato e composto da:

il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

il presidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

un avvocato dello Stato designato dall'avvocato generale dello Stato;

il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;

il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;

il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto;

il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Ai lavori del Comitato partecipa anche il direttore del dipartimento della protezione civile o un suo delegato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal ministro della marina mercantile, coadiuvato da due dipendenti del Ministero stesso.

I membri del Comitato e della segreteria sono nominati con decreto del ministro della marina mercantile ».

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 11.

Ne do lettura:

#### ART. 11.

Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area

di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza il capo del compartimento marittimo dichiara la emergenza locale, dandone immediata comunicazione al ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto.

Se la gravità del pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da involgere interessi che trascendono lo ambito locale e non sia fronteggiabile con i mezzi di cui il capo di compartimento dispone, il ministro della marina mercantile può dichiarare l'emergenza nazionale assumendo la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento nazionale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto.

Restando ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con i seguenti:*

« Il ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite lo

ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 32.

Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il ministro della marina mercantile chiede al ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.

Il piano di pronto intervento locale è adottato dal capo del dipartimento marittimo competente per territorio, di intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

Pongo quindi in votazione l'emendamento presentato al terzo comma dell'articolo 11.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modifica testé approvata.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 17.

Ne do lettura:

#### ART. 17.

Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo.

Il comandante della nave, che violi le disposizioni di cui al successivo arti-

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

colo 19, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 500.000.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole « 500.000 », con le altre: « 10 milioni »*

MARIO PANI. Riconosco l'incongruenza tra sei mesi d'arresto e 500.000 lire.

GIUSEPPE LUCCHESI, *Relatore*. Concorro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento governativo all'articolo 17.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 17, con la modifica testé approvata.

*(È approvato).*

Passiamo agli ordini del giorno presentati. Il primo è del seguente tenore:

La X Commissione,

tenuto conto che nell'ambito della nuova disciplina per la tutela dell'ambiente marino si è provveduto — con felice scelta — a disciplinare i parchi marini ed a realizzare (altrettanto validamente) positivi momenti di raccordo con la recente legge sulla pesca (n. 41 del 1982);

che in determinate aree (come ad esempio nelle isole dell'arcipelago toscano o della Riviera Ligure), caratterizzate da coste frastagliate ed a picco, la disposizione che consente la pesca nei limiti dei 50 metri di profondità (in deroga al normale regime della distanza di 3 miglia dalla costa), ha provocato e sta provocando danni notevoli alla ittiofauna interrompendo o deviando i tradizionali naturali flussi migratori del pesce, specialmente quando questi si raduna ed avvicina alla costa per la deposizione delle uova (che vengono distrutte in modo considerevole);

invita il Governo

a rivedere i criteri di delimitazione delle coste costiere protette con peculiare riguardo alla necessità di ripristinare il criterio delle 3 miglia in via generale.

LUCCHESI, FARAGUTI.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Accolgo quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Benco Gruber e Tombesi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

in occasione dell'approvazione del progetto di legge sulla difesa del mare,

invita il Governo

a considerare i problemi derivanti dal pericolo di inquinamento da parte di attività industriali di paesi contermini, e in particolare nell'area adriatica e di farne oggetto di trattazione da parte del Ministero degli affari esteri, a mezzo delle Commissioni miste esistenti o da istituire.

(0/2313-911/3/10) BENCO GRUBER, TOMBESI.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Lo accolgo a nome del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bocchi, Pani ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

in sede di approvazione della legge sulla difesa del mare,

invita il Governo

a tener conto della elaborazione del piano generale per la difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino dell'esigenza di:

ricostruire su scala regionale l'evoluzione storica del litorale. localizzare le

aree interessate da processi erosivi e da inquinamenti ecologici, da insediamenti economici ed urbanistici;

determinare i fattori che intervengono nell'evoluzione del litorale, basandosi sia sui dati esistenti sia sui risultati delle indagini da eseguire;

individuare le tipologie di intervento più opportune per la salvaguardia della costa;

organizzare un sistema di rilievi e controlli destinati sia ad una analisi sistematica e continuata nel tempo dei fenomeni, sia alla verifica degli interventi e delle diverse ipotesi di intervento;

ricercare forme di intervento che siano, ove possibile, preventive e non eseguite con procedimenti di urgenza e, quindi « a posteriori »;

inserire le opere di difesa in un quadro organico di riassetto del territorio.

(0/2313-911/2/10) « BOCCHI, PANI, TAMBURINI, COMINATO, FORTE SALVATORE, MANFREDINI, CASALINO ».

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Lo accolgo, a nome del Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Casalino, Bocchi ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

considerate le esigenze di personale in organico delle Capitanerie di porto e di una maggiore disponibilità di mezzi navali e di automezzi per consentire agli equipaggi delle Capitanerie di porto di far fronte alle accresciute esigenze di servizio anche in relazione alla risoluzione dei problemi emersi dalla Conferenza del mare tenutasi a Napoli nei giorni 19-20-21 novembre 1981, nel quadro dell'applicazione della legge per la difesa del mare,

impegna il Governo:

1) a prendere con urgenza le iniziative necessarie per adeguare il personale

militare e civile delle Capitanerie di porto alle moderne esigenze del loro mandato mediante un corrispondente potenziamento dei ruoli;

2) ad aumentare e ammodernare adeguatamente i mezzi nautici necessari alle nuove esigenze delle Capitanerie di porto;

3) ad aumentare il numero degli automezzi a disposizione delle Capitanerie di porto necessari per la difesa delle coste;

4) ad elaborare un piano per la ristrutturazione e l'ampliamento delle Capitanerie di porto per poter far fronte ai nuovi crescenti compiti istituzionali;

5) a stanziare adeguati finanziamenti indispensabili per l'acquisto del materiale di studio e per l'aggiornamento professionale delle Capitanerie di porto e delle delegazioni di spiaggia nazionali.

(0/2313-911/5/10) « CASALINO, BOCCHI, PANI, TAMBURINI, COMINATO, CALAMINICI, FORTE SALVATORE, MANFREDINI, GRADI, LUCCHESI, FEDERICO, TOMBESI, FARAGUTI, RUBINO, PICANO, RUSSO FERDINANDO, ABBATE ».

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Accolgo l'ordine del giorno, a nome del Governo, ad eccezione del punto n. 5, che posso accogliere soltanto come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

GIORGIO CASALINO. Non insistiamo, Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Tamburini e Cominato hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

nell'approvare il disegno di legge sulla difesa del mare, ritenendo primari gli interventi di prevenzione,

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

impegna il Governo

a presentare entro il 1982 le proposte di modifica del codice della navigazione, comprese quelle riguardanti gli articoli sulla definizione del demanio marittimo, dell'uso e delle concessioni dello stesso, al fine di salvaguardare le coste dall'erosione ed il mare dall'inquinamento.

(0/2313-911/6/10)

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Lo accolgo come raccomandazione, perché vincola anche il Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

LUCIA COMINATO. Non insisto, Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Casalino, Bocchi ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La X Commissione,

considerato che in occasione della Conferenza nazionale del mare tenutasi nei giorni 19-20-21 novembre 1981 per studiare e proporre la utilizzazione delle risorse marine, oltre che per il trasporto dei passeggeri e delle merci, anche a fini alimentari, industriali, culturali, archeologici, turistici, per lo sviluppo dell'economia e la difesa dei beni patrimoniali, costieri e sottomarini,

impegna il Governo

nel quadro dell'attuazione della legge per la difesa del mare a prendere l'iniziativa per salvaguardare e valorizzare al massimo i beni culturali e l'archeologia costiera e sottomarina nonché la ricerca e la valorizzazione dei ruderi giacenti nei fondali marini in conseguenza del bradisismo negativo verificatosi attraverso i secoli i cui reperti sono facilmente reperibili come nei fondali di Baia (Napoli) del porto di Adriano e Rocca Vecchia, Mondragone, Sinuessa (Caserta), Porto Cesareo e Gallipoli (Salento).

La X Commissione invita il Governo a prendere le iniziative necessarie per la ricerca, lo studio e la elaborazione di una carta archeologica sottomarina nazionale.

(0/2313-911/4/10) « CASALINO, BOCCHI, PANI, PAVOLINI, MANFREDINI, COMINATO, CALAMINICI ».

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Lo accolgo a nome del Governo.

MARIO PANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, vorrei svolgere alcune rapide considerazioni preannunciando il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento. Per la verità, durante l'iter del medesimo, il ministro ha introdotto una serie di nuovi argomenti, alcuni dei quali connessi, altri meno, con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare. Abbiamo concordato che sugli argomenti non connessi con il disegno di legge al nostro esame, apriremo una discussione approfondita: voglio riconfermare questa volontà e questa esigenza del gruppo comunista. Si tratta, evidentemente, di un rinvio della discussione su tutte le questioni, molte delle quali particolarmente significative, che il ministro ha introdotto formulando delle osservazioni.

In relazione al provvedimento al nostro esame, debbo rilevare che esso, con il contributo dei diversi gruppi e di quello, a mio avviso significativo, del gruppo comunista, è stato migliorato notevolmente rispetto al testo che ci era pervenuto dal Senato.

Tale miglioramento ha riguardato la struttura complessiva del provvedimento, la tormentata operazione che viene messa in moto al Ministero della marina mercantile per poter realizzare i fini che ci si propone. Ci siamo cimentati nello sforzo di dare un orientamento più preciso anche in termini concettuali a quelli che debbono essere gli obiettivi, le finalità, le metodologie di elaborazione del piano generale di difesa del mare e delle coste dal-

l'inquinamento, di difesa delle coste e di difesa dell'ambiente marino.

Debbo osservare, a nome del gruppo al quale appartengo, che alcuni aspetti del provvedimento non mi soddisfano, in relazione innanzitutto alla scarsa disponibilità di risorse finanziarie. Ci rendiamo conto che siamo in una difficile situazione del paese, ma è certo che per realizzare determinati obiettivi, che hanno poi una ricaduta positiva sul terreno dell'economia complessiva del paese, abbiamo dei mezzi insufficienti. In sostanza, si tratta di perseguire finalità grandiose, con una scarsità di mezzi assolutamente inaccettabile.

La seconda osservazione riguarda una questione sulla quale già si è soffermato il collega Casalino — come, del resto, in precedenza in più di un'occasione — sottolineando esigenze e mettendo in evidenza una serie di carenze. Il gruppo comunista non ha insistito per la votazione dell'emendamento presentato dal collega all'articolo 35, perché ciò avrebbe significato richiedere un nuovo parere della V Commissione bilancio e riaprire una partita finanziaria non secondaria. Vogliamo sottolineare però che questa è una carenza del provvedimento. Tuttavia, fatte queste osservazioni, rilevo che il provvedimento si presenta con una connotazione che riteniamo nel complesso positiva, anche se rimangono aperti i problemi relativi alla sua gestione. Infatti, non è sufficiente approvare leggi che realizzano o si propongono di realizzare qualcosa di nuovo, come il provvedimento al nostro esame, perché poi bisogna sapere attuare in modo coerente e intelligente quanto viene in esse previsto. Poiché il provvedimento farà certamente sorgere notevoli problemi di coordinamento con altri Ministeri, mi auguro che il ministro della marina mercantile sappia trovare quelle forme adeguate di coordinamento che possano evitare una mancata attuazione di determinate parti del progetto per assenza di intese. Vi è anche un problema di coordinamento del piano globale di difesa del mare con le esigenze che oggi si pongono in maniera nuova in relazione alla protezione civile.

Questo è un punto su cui occorre mantenere costante l'attenzione.

Infine, mi viene il dubbio circa la volontà vera di attuare pienamente quanto previsto nell'articolo 1 che, per la verità, costituisce il fiore all'occhiello del provvedimento e che è stato introdotto per dare una maggiore copertura politica allo stesso, perché l'articolo, nella sua struttura ed articolazione, prevede determinate misure in qualche maniera riguardanti anche la politica di gestione del Ministero della marina mercantile, sulla quale abbiamo mantenuto più volte non solo dubbi, ma anche riserve e critiche. Pertanto, mi auguro che la volontà politica del Ministero della marina mercantile, e in modo particolare del ministro, sia tale per cui si compia il massimo sforzo per realizzare il provvedimento che rappresenta comunque un tentativo di affrontare in modo nuovo, con uno sforzo di programmazione, una problematica certamente non facile e che richiede comunque da parte nostra il massimo impegno e la massima attenzione. Con queste osservazioni voterò a favore del testo unificato.

FAUSTO BOCCHI. Vorrei aggiungere soltanto, a nome del gruppo comunista, che il nostro voto favorevole è dato anche in ricordo e in omaggio al collega Francesco Compagna che ci ha lasciato. Il nostro dolore è più acuto proprio mentre lo ricordiamo in questa sede, dove abbiamo avuto modo di averlo come ministro della marina mercantile, anche se per breve tempo, con un'attenzione e una fermezza che qualche volta hanno anche portato ad un confronto duro e rigido. Il suo impegno era giustificato e il nostro confronto reso ancora più motivato per la realtà e correttezza che abbiamo avuto modo di constatare permanentemente nel rapporto che abbiamo tenuto con il nostro collega scomparso. Rinnoviamo quindi le condoglianze alla famiglia e al partito repubblicano per questa grave perdita.

AURELIA BENCO GRUBER. Vi dirò che soltanto nell'ultima parte della seduta ho modificato il mio parere, perché volevo

astenermi dalla votazione, ma dopo mi sono decisa ad accettare la variante che è meglio una legge quale che sia che assenza di legge, per cui anch'io voterò a favore del provvedimento. Ribadisco che avevo l'intenzione di astenermi ma, nel momento in cui il ministro ha denunciato che una programmazione di questo genere era ineffettuabile in tre anni e quando ho sentito che il numero di anni era come minimo di cinque, ma in realtà si immaginava un arco di tempo di dieci anni, ho pensato che si cominciasse a ragionare in modo positivo perché, a dire il vero, ho dovuto fare una fatica non indifferente per estrapolare dal provvedimento le strumentalizzazioni e come si possa applicare in un campo nel quale c'è la preminenza del problema scientifico. Parliamo sempre di inquinamento, ma non abbiamo neppure una definizione chiara al riguardo: incidentalmente, con una mia versione, affermo che l'inquinamento è una mancanza di equilibrio biologico (siamo sempre nel vago), che non è subordinata soltanto alla qualità delle acque, ma anche a ragioni climatiche molto importanti e interessanti, per cui è di estrema importanza anche quell'istituto di ricerca scientifica e tecnologica che il progetto presume, purché trovi strumenti periferici adeguati, come quello, trascuratissimo, dell'istituto di biologia marina, che andrebbero integrati e determinati per lo meno nel numero di uno per ogni area in cui viene distinto il progetto generale.

Rapportato a questo quadro d'insieme che investe problemi di organico, di dotazioni e di creazione *ex novo* di strutture inesistenti, mi sembra che il piano finanziario parta da premesse veramente impossibili per la realizzazione di quanto ci si propone: sono premesse troppo inferiori a quello che come minimo si deve attuare. Questo complesso di argomenti, e cioè la farraginosità e l'interferire di enti gli uni tra i piedi degli altri, di Consulte che in realtà appaiono troppo generiche per il campo particolare cui devono dedicarsi, faceva sì che il mio atteggiamento fosse di astensione, ma, di fronte

ad una certa presa di coscienza da parte dei colleghi della vastità dell'argomento e della volontà di protrarre ad un tempo più ampio l'effettiva e seria realizzazione di quanto viene previsto nel provvedimento, darò voto favorevole.

Poiché ho la parola, esprimo anch'io dolore sincero per la scomparsa dell'onorevole Compagna. Era un uomo sensibile, un uomo che sentiva i problemi e ci metteva anche quel tanto di buona volontà, affinché si potesse trovare una soluzione.

GIORGIO TOMBESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della DC al provvedimento, voglio anch'io ricordare Francesco Compagna, che per me è stato un amico carissimo. Egli per noi tutti è stato un collega leale, colto, un ministro pieno di entusiasmo, un ministro della marina mercantile che abbiamo apprezzato, che ha operato bene e che ha posto per certi aspetti le basi a quella politica del mare che noi stiamo realizzando anche con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare.

Voglio altresì formulare alcune brevi considerazioni, che sono suggerite dall'andamento del dibattito e dagli argomenti che sono stati posti. La prima considerazione fa riferimento a quanti fra i colleghi - e sono stati molti - hanno giustamente spaziato sui problemi più generali che interessano il mare e sui problemi con esso connessi, quali la difesa dell'ambiente, la protezione civile: la vita nel mare, la realtà del mare hanno delle connessioni molto più ampie con tutti i problemi della programmazione della nostra società moderna, del nostro sviluppo. Basterebbe pensare ai problemi dell'alimentazione e dell'energia. Anche se è giusto spaziare su questi problemi e richiamarli alla nostra attenzione, anche nel quadro degli impegni che andremo a prendere e dei progetti che dal punto di vista legislativo realizzeremo, non bisogna distogliersi, come non ci siamo distolti, dall'esigenza di realizzare un provvedimento che fosse il più organico possibile, ma concreto, nell'ambito delle disponibilità amministrative

e finanziarie che il paese oggi ha. In questo senso, il provvedimento che stiamo approvando è positivo e realistico.

In secondo luogo, il provvedimento muove nella direzione che il ministro ha sempre auspicato e che ha trovato eco favorevole negli interventi dei colleghi di tutti i gruppi, nel senso di esaltare la funzione del Ministero della marina mercantile, così come avviene anche in altri paesi marittimi. Valga per tutti l'esempio più citato, quello della Francia, in cui l'omologo ministero è denominato come Ministero del mare. Non possiamo non rilevare con soddisfazione che questo indirizzo trova oggi un maggiore consenso nel Parlamento e segnatamente nella nostra Commissione e che si è invertita una tendenza, alla quale molti di noi guardavano con preoccupazione, nel senso di ridurre l'importanza, se non addirittura pervenire alla soppressione del Ministero della marina mercantile.

D'altra parte, nella direzione del potenziale di tale ministero, la nostra Commissione si era mossa da tempo e lo stesso provvedimento della programmazione portuale, purtroppo ancora in fase di elaborazione, è una testimonianza di questa indicazione, di questo indirizzo. Pure in questa direzione si è rivolta la legge n. 41, che ha riconfermato il ruolo centrale della marina mercantile e ha previsto delle strutture che oggi possono essere giustamente utilizzate.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare rappresenta un primo passo verso l'adeguamento degli organici delle capitanerie di porto, che oggi lodevolmente, ma con difficoltà, assolvono ai molti compiti che l'attività sul mare, sempre crescente, pone.

Si è ancora parlato delle difficoltà del coordinamento tra le diverse competenze, segnatamente tra quelle del Ministero della marina mercantile e quelle di altri ministeri, quale quello delle regioni. Non possiamo nascondere che tali difficoltà ci siano, ma ad esse si può far fronte con adeguati strumenti normativi: in tal senso occorre una precisa volontà, che ci auguriamo ci sia da parte di tutti, a livello

centrale e periferico, nel senso di realizzare compiutamente tale disegno politico.

Voglio infine esprimere il compiacimento perché nella mia città è presente una riserva marina e perché con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare sono dati un riconoscimento e una regolamentazione adeguata alle riserve marine, prevedendone le molteplici finalità e consentendo anche la valorizzazione di quegli sforzi e di quelle energie che vengono spesso offerti sul piano volontaristico.

A me pare che il provvedimento nel suo complesso sia positivo. Mi auguro che esso possa essere l'occasione per riconfermare l'impegno della nostra Commissione a muoversi, come di fatto s'è mossa, con senso di responsabilità, nell'ambito delle sue competenze, e con il contributo costruttivo di tutte le forze politiche.

È anche l'occasione per esprimere, oltre che un ringraziamento al relatore per la sua fatica, l'apprezzamento nei confronti del ministro Mannino per la chiarezza delle idee, per la tenacia con le quali le ha sostenute, non disgiunta dalla disponibilità all'ascolto e all'accoglimento di tutti i contributi che nella Commissione sono stati dati.

GIUSEPPE REINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il mio intervento vuole essere una formale dichiarazione di voto del gruppo socialista, un voto favorevole nella convinzione che il provvedimento costituisca un momento importante e un primo passo, senza che con ciò ci sfuggano le insufficienze e le carenze di esso. Un aspetto positivo va indubbiamente sottolineato: la presa di coscienza da parte delle forze politiche della gravità dei problemi del mare, in un paese come il nostro, che è appunto circondato dal mare. È importante quindi aver affrontato il problema e aver definito un primo provvedimento. Queste sono le ragioni per cui il gruppo socialista voterà a favore.

Voglio, sempre a nome del gruppo socialista, associarmi alle parole di cordoglio e di dolore espresse in questa Com-

missione per il defunto ministro Compagna, che voglio ricordare come uomo che ha speso la sua vita e il suo impegno per i problemi del Mezzogiorno. Lo fece con amore e con molta passione soprattutto ispirando la sua attività e il suo comportamento ad un grande dato di umanità che lo rendeva amico ed interlocutore serio e responsabile nell'opera e nel ruolo che ha svolto nella vita politica italiana.

Infine, desidero esprimere un apprezzamento al ministro Mannino per l'impegno con cui ha portato avanti questo provvedimento, soprattutto per essere presente nella vita politica del paese con il suo dicastero, e per il ruolo e la funzione che svolge nell'ambito del Ministero.

CAMILLO FEDERICO. Intervengo solo per rinnovare, anche a nome del gruppo democristiano, i sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa dell'amico onorevole Compagna. Al collega Grippo e a me, suoi conterranei, sarà consentito di sottolineare la particolare commozione con cui si è ricordato in questa sede il nostro amico, il quale ha dato certamente, con la sua attività ed opera, un grande contributo al paese intero e, come in questi giorni è stato unanimemente riconosciuto, al meridione e in particolare a Napoli: l'ha fatto da vivo e ancora più da morto secondo i riconoscimenti che sono venuti alla sua opera, e tutti noi dobbiamo impegnarci a continuare questa grande fatica che egli ha così nobilmente portato avanti.

CALOGERO MANNINO, *Ministro della marina mercantile*. Vorrei innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al presidente, a tutti i componenti la Commissione e al relatore per aver compiuto insieme un lavoro che, al di là dei limiti (ogni lavoro legislativo e umano reca in sé dei limiti), rappresenta un primo assetto all'organizzazione amministrativa dello Stato per gli interventi in difesa del mare e per la sicurezza della vita umana in mare. Abbiamo compiuto insieme un lavoro che ha dato un profilo concreto ad un dibattito appassionato svolto nel

mezzo di novembre proprio a Napoli in occasione della prima Conferenza del mare, voluta da Francesco Compagna e da me portata avanti con tenacia, non senza incontrare difficoltà superate poi con il convergente impegno di tutte le forze politiche e sociali che hanno capito che questa Conferenza costituiva l'occasione per un approfondimento dei temi della politica marittima. In quella circostanza Francesco Compagna (dico questo con molta umiltà e commozione) aveva dato una definizione del rapporto e della relazione che si venivano a stabilire tra lui, come ministro e predecessore, e me, come suo successore in quel dicastero, in termini di staffetta. Sono orgoglioso di questa definizione e sono lieto di avere, superando anche alcune difficoltà che i colleghi ricorderanno, voluto conservare la Conferenza del mare nella sede di Napoli, che era stata scelta da Compagna proprio in omaggio a questa città e al meridione. Associandomi quindi alle parole che sono state espresse da tutti i commissari e all'inizio dall'onorevole Bocchi, ricordo con deferente ossequio e sentita commozione il collega Compagna recentemente scomparso.

Desidero rinnovare il ringraziamento a tutti i colleghi, al relatore e al presidente della Commissione per il lavoro compiuto assieme che, oltretutto, ci porta a misurare la concretezza del rapporto fra il Governo e questa Commissione, concretezza testimoniata da numerose altre leggi approvate in quest'anno di vita del Governo. Vorrei ricordare una per tutte la legge sulla pesca rispetto alla quale la legge sulla difesa del mare rappresenta un *pendant*, un'integrazione, realizzando così una equilibrata ed ordinata organizzazione amministrativa che presiede al mare e alle sue attività e rilanciando la funzione istituzionale del Ministero della marina mercantile come centro di una nuova politica marittima che rappresenti interessi non secondari nel quadro dell'economia e dello sviluppo sociale e civile del nostro paese.

Esprimo anche apprezzamento per il confronto costruttivo che si è realizzato

in questa Commissione e che ha permesso alla stessa di superare le non poche difficoltà che si sono presentate nel corso dell'iter di questo provvedimento e di pervenire quindi ad un risultato che senza enfasi va considerato decisamente positivo. Infine, ringrazio i funzionari.

**PRESIDENTE.** Anch'io ringrazio tutti i funzionari ed esprimo soddisfazione per il clima costruttivo in cui abbiamo lavorato.

Nell'associarmi alle espressioni di cordoglio per la scomparsa del collega Compagna, di cui ho vivo il ricordo, vi comunico che intendo inviare alla famiglia il seguente telegramma: « Abbiamo ricordato nella X Commissione Camera Deputati at presenza ministro marina mercantile altissime doti umane et culturali et politiche collega Francesco Compagna che abbiamo avuto come ministro marina mercantile At nome tutti i colleghi desidero assicurare suoi familiari che rimarrà vivissimo in noi suo ricordo et che in tutti vi è partecipazione amichevole loro lutto ».

**GIUSEPPE LUCCHESI, Relatore.** Propongo che il testo unificato abbia il titolo del disegno di legge: « Disposizioni per la difesa del mare ».

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il testo unificato del disegno e della proposta di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge senatori Gusso ed altri: Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3264).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Gusso, Mola e Masciadri: « Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 marzo 1982.

L'onorevole Ugo Grippo ha facoltà di svolgere la relazione.

Ugo GRIPPO, *Relatore.* Onorevoli colleghi, la legge 4 aprile 1977, n. 135, avente per oggetto la disciplina della professione di raccomandatario marittimo, indica i criteri per ottenere l'iscrizione in apposito albo nonché i requisiti indispensabili, dando al primo comma dell'articolo 2 una definizione della figura del raccomandatario marittimo in questi termini: « È raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati ».

Le agenzie marittime fino a tale data erano disciplinate dalla legge 29 aprile 1940, n.496. L'articolo 22 della legge n. 135 del 1977, al primo e al secondo comma, recita così: « Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6, i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento della entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte

te negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonché gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata, ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile, da almeno un anno, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere a), c), d) ed e).

« La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Cioè, si legge chiaramente che all'elenco dei raccomandatari si possono iscrivere anche gli institori. C'è questa figura prevista dall'articolo 2203 del codice civile, secondo cui è institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. È quindi possibile e opportuno stabilire, ai fini dell'esercizio della professione di raccomandatario marittimo, che gli institori siano esentati dall'esame e dal possesso degli altri requisiti richiesti, a condizione che siano in possesso invece, da almeno un anno al momento dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1977, n. 135, di regolare procura ai sensi dell'articolo 2206 del codice civile. Per altro, nelle more di entrata in vigore della legge 4 aprile 1977, n. 135, che ha stabilito che la professione di raccomandatario marittimo potesse essere esercitata soltanto dai titolari delle imprese individuali o dai legali rappresentanti delle società, ci sono state numerose richieste di iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, da parte di persone che sono divenute o titolari o legoli rappresentanti di imprese. In un certo senso, in tal modo la norma è stata aggirata e ne sono stati frustrati gli scopi, fra i quali c'era quello di stabilire un termine ultimo per la tutela dei diritti che erano stati acquisiti. Inoltre, sempre in riferimento alla legge 29 aprile 1940, n. 496, si è venuta a creare una situazione opposta, di svantaggio, nei confronti degli institori, in altri termini una disparità di trattamento di tale categoria nei confronti dei titolari di imprese individuali o dei legali rappresentanti delle società.

La proposta di legge all'esame della Commissione, che riproduce il testo approvato dal Senato in questa e nella precedente legislatura, intende ovviare proprio a tale disparità di trattamento, al fine di porre tutti i soggetti interessati sullo stesso piano, facendo riferimento alla situazione esistente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 135 del 1977, quindi prescindendo dalle procedure di cui all'articolo 2206 del codice civile.

Poiché la proposta intende sanare una disparità evidente, invito la Commissione ad approvarla con urgenza.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**AURELIA BENCO GRUBER.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo innanzitutto che sia al più presto precisata la data degli esami da sostenere da parte di coloro i quali intendono iscriversi agli elenchi per esercitare la professione di raccomandatario marittimo. Oggi il ministero non dà alcuna informazione in tal senso.

In secondo luogo, manca un testo per la preparazione di tali esami. È necessario che il ministero si preoccupi della scelta di un testo, per lo meno della formulazione di una elencazione di domande, in modo che chiunque si presenti agli esami abbia una preparazione sufficiente e quindi corrispondente alla volontà del legislatore.

Formulo tali raccomandazioni, perché ci sono parecchi giovani che nelle città marittime hanno l'aspirazione di essere riconosciuti raccomandatari marittimi. Naturalmente, mi dichiaro favorevole al provvedimento che la Commissione sta esaminando.

**ROLANDO TAMBURINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista. Il relatore ha chiarito le questioni normative, per cui non insisto su di esse: si tratta essenzialmente della sanatoria rispetto ad una disparità di trattamento. Mi domando però quale sarà l'inciden-

za del provvedimento in ordine al numero dei raccomandatari, una categoria che ha notevole rilevanza ai fini del traffico marittimo, della formazione delle tariffe e dei noli. Certamente si verificherà un aumento del numero dei raccomandatari marittimi, in una situazione nella quale gli organici di tutti coloro i quali lavorano nel settore si riducono o quanto meno tendono a ridursi. Pongo questo interrogativo al ministro, perché un aumento consistente dei raccomandatari marittimi potrebbe incidere nella situazione dei traffici e dei noli. È un punto, questo, che andrebbe, se possibile, chiarito.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, ha fatto bene il Senato a modificare l'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, mettendo in atto un rimedio che il Parlamento ha già adottato per altri settori, quale quello dei procuratori doganali. In pratica, con l'eliminazione del riferimento all'articolo 2206 del codice civile si introduce una semplificazione nell'iscrizione e si dà la garanzia ai fini di tale iscrizione, facendo però riferimento ad una posizione preesistente. In tal modo le tre categorie interessate allo svolgimento della professione di raccomandatario marittimo vengono poste tutte e tre nella medesima condizione.

Pertanto, preannuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale.

CAMILLO FEDERICO. Il gruppo della democrazia cristiana annuncia il proprio voto favorevole al provvedimento in esame, ricordando come già in sede di approvazione della legge 4 aprile 1977, n. 135, fu riconosciuta l'opportunità di prendere in considerazione in un momento successivo, con una normativa separata, la materia di cui oggi si è discusso, al fine di eliminare ogni disparità di trattamento tra i soggetti interessati.

GIUSEPPE REINA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista alla proposta di legge n. 3264.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

L'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, è sostituito dal seguente:

« Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle società che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonché gli institori di dette imprese o società la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere a), c) d) ed e).

La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attività i soggetti di cui al primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Coloro i quali, per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135, sempreché i requisiti richiesti sussistessero alla data di entrata in vigore della medesima legge 4 aprile 1977, n. 135, potranno presentare apposita domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione di cui all'articolo 7 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1982

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazioni segrete.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 2313 (*Approvato dal Senato*); proposta di legge Lucchesi ed altri (911), *in un testo unificato e con il titolo: « Disposizioni per la difesa del mare »*:

Presenti e votanti . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . .	27
Voti contrari . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate, Baghino, Benco Gruber, Bernardi Guido, Bocchi, Briccola, Calaminici, Casalino, Cominato, Degan, Faraguti, Federico, Fiori Giovannino, Forte Salvatore, Gradi, Grippo, Lamorte, Lucchesi, Manfredini, Marzotto Caotorta, Pani, Pavolini, Picano, Reina, Rubino, Tamburini, Tombesi.

Proposta di legge senatori Gusso ed altri: « Modifiche all'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, concernente la disciplina della professione di raccomandatario marittimo » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3264):

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate, Baghino, Baldassari, Benco Gruber, Bernardi Guido, Bocchi, Briccola, Calaminici, Casalino, Degan, Faraguti, Federico, Fiori Giovannino, Forte Salvatore, Gradi, Grippo, Lamorte, Lucchesi, Manfredini, Marzotto Caotorta, Pani, Pavolini, Picano, Reina, Rubino, Russo Ferdinando, Tamburini, Tombesi.

**La seduta termina alle 15,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO